



ATTI GIUDIZIARI 2004

Atto giudiziario di diritto civile

Con atto di citazione del 14/9/2003 la società sportiva Gamma proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma con il quale su ricorso di Tizio veniva ingiunto il pagamento di €uro 10.000,00 pretesi per forniture di materiale da volley assumendo che il materiale stesso ricevuto non era conforme a quello ordinato e che non era stato autorizzato sicché gli sponsors avevano ridotto i contributi.

Nel costituirsi in giudizio Tizio assumeva la piena conformità del materiale ed eccepiva comunque la mancata tempestività della denuncia del vizio con decadenza, quindi, dalla garanzia.

Veniva disposta la CTU dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise in quanto le magliette erano per bambini dai 2 ai 7 anni mentre i pantaloni erano per bimbi dagli 8 ai 10 anni.

Il Tribunale con sentenza n. 920/2004 rigettava l'opposizione ritenendo redibitorio il vizio del materiale e, quindi, non esperibile l'azione in difetto di prova della tempestività della denuncia.

Caio quale legale rappresentante della società Gamma si reca da un legale per decidere il da farsi.

Il candidato assume le vesti del legale di Gamma rediga l'atto più opportuno soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto penale

Tizio tratto a giudizio veniva condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente per il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento di una lampada a basso consumo preventivamente occultata all'interno di una confezione vuota di un prodotto dal costo più basso.

Risultava accertato che l'imputato aveva sottratto la mercé presso un grande magazzino corrispondendo un prezzo più basso.

Il candidato assume le vesti del legale di Tizio rediga l'atto ritenuto più opportuno soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo

Tizio, docente di ruolo della scuola media superiore, veniva sospeso cautelatamente dal servizio con D.M. 20/11/1987 - emanato ai sensi dell'art. 91, 1° comma del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 - in quanto sottoposto a procedimento penale, fino alla conclusione del medesimo procedimento.

Intervenuta la sentenza definitiva che condannava Tizio alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi, con D. M. in data 8/3/1993, veniva revocata la sospensione cautelare dal servizio, a partire della metà del medesimo decreto.



Utenza fissa 06.92592624

Utenza mobile 339.6579413

Fax. 06.92592625

info@eikotos.it www.eikotos.it





Associazione Culturale Eikotos

"La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma piuttosto, come legna,
di una scintilla che l'accenda infondendovi lo slancio per la ricerca e l'amore per la verità."

Con lo stesso atto veniva, altresì, disposto che il provveditore curasse "il seguito che consegue a carico del docente ai fini disciplinari". Tuttavia, nessun procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti di Tizio. Successivamente, il provveditorato agli studi procedeva alla ricostruzione del trattamento economico e giuridico ed alla redazione del progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore dell'insegnante non computando il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.

Tizio si rivolge quindi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito.



Utenza fissa 06.92592624
Utenza mobile 339.6579413
Fax. 06.92592625
info@eikotos.it www.eikotos.it

